



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**Regolamento delle procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza europea**

INDICE

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

PREMESSA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 – Divieto di frazionamento
- Art. 4 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 5 – Obblighi di trasparenza
- Art. 6 – Principio di rotazione
- Art. 7 – Fasce di importo e aree merceologiche degli appalti ai fini della rotazione
- Art. 8 – Deroga all’obbligo di rotazione
- Art. 9 – L’indagine di mercato
- Art. 10 – Affidamento dell’appalto
- Art. 11 – Stipula del contratto
- Art. 12 – Termine dilatorio
- Art. 13 – Il Responsabile Unico del Progetto

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 14 – Affidamenti diretti
- Art. 15 – Atto propulsivo della struttura interessata all’intervento
- Art. 16 – Determinazione di affidamento
- Art. 17 – Procedure di aggiudicazione
- Art. 18 – Requisiti degli operatori economici
- Art. 19 – Controllo dei requisiti
- Art. 20 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 21 – Procedure negoziate
- Art. 22 – L’iter procedimentale
- Art. 23 – Le fasi della procedura
- Art. 24 – Atto propulsivo della struttura interessata all’intervento
- Art. 25 – Determinazione di affidamento
- Art. 26 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 27 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 28 – Anomalia dell’offerta
- Art. 29 – Commissione giudicatrice
- Art. 30 – Verifica dei requisiti
- Art. 31 – Termine di conclusione della procedura negoziata
- Art. 32 – Forma del contratto
- Art. 33 – Entrata in vigore e norme finali

Allegato - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell’ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore del **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", di seguito denominato "Codice", il Consiglio regionale del Lazio ha provveduto a revisionare il "*Disciplinare delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria*", già approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 126.

Pertanto, dal 1° luglio 2023, per le procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie europee, il Consiglio regionale procede alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, per far fronte alle proprie necessità, in accordo con il presente Regolamento e nel rispetto di quanto previsto dal Codice.

L'Amministrazione persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione, conformando l'azione al rispetto dei principi del "Risultato" (massima tempestività e migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza), della "Fiducia" (reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici) e dell'"Accesso al mercato" (nel rispetto del principio di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità), principi esplicitamente disciplinati dagli articoli 1, 2 e 3 del Codice.

L'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee è regolato dal Libro II, Parte I del Codice, dall'articolo 48 all'articolo 55, con rimandi all'allegato II.1.

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, tenendo conto dell'assetto organizzativo e delle competenze del Consiglio regionale del Lazio, rinviando, per quanto non disposto, al contenuto del Codice.

CAPO I
DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Articolo 1
(Regole generali)

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

Articolo 2
(Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia)

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice e, in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia, che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Amministrazione;
 - c) dell'accesso al mercato, che comporta che le pubbliche amministrazioni debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza e proporzionalità;
 - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) di buona fede e tutela dell'affidamento, che comportano che nelle procedure di gara le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la Pubblica Amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea;
 - h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;
 - i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto,

la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

- j) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;
 - k) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Le procedure sotto soglia, inoltre, sono improntate al rispetto dei principi:
- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - g) di garanzia delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, della stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;
 - h) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Articolo 3

(Divieto di frazionamento)

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 14 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti e concessioni, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Articolo 4

(Tutela delle imprese di minori dimensioni)

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione

che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Articolo 5

(Obblighi di trasparenza)

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'articolo 28 del Codice che stabilisce che, per la trasparenza dei contratti pubblici, fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, BDNCP) presso l'A.N.AC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati: la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale è riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento, tutte le informazioni che l'Amministrazione ha trasmesso alla stessa attraverso l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitali.
3. Ogni altro dato ed atto relativo al ciclo di vita del singolo affidamento, che non sia comunicato alla BDNCP, di cui all'Allegato 1 alla delibera A.N.AC 20 giugno 2023, n. 264, è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
4. In caso di espletamento della procedura di affidamento sulla piattaforma regionale STELLA Sistema TELeMatico Acquisti Regione Lazio, la comunicazione dei dati di cui al punto 3 avviene attraverso la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rimanda alla piattaforma.

Articolo 6

(Principio di rotazione)

1. L'Amministrazione si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 del presente Regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 del presente Regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente contratto.
4. La rotazione si attua all'interno della medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'articolo 7 del presente Regolamento.
5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati. Nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori verranno invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di

capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, qualora pertinenti e proporzionati. Del pari non costituisce limitazione numerica la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Articolo 7

(Fasce di importo e aree merceologiche degli appalti ai fini della rotazione)

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo 6. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

Fascia	Importo
A	fino a € 39.999,99
B	pari a € 40.000,00 sino a € 139.999,99
C	pari a € 140.000,00 sino alla soglia europea

II Servizi

Fascia	Importo
A	fino a € 39.999,99
B	pari a € 40.000,00 sino a € 139.999,99
C	pari a € 140.000,00 sino alla soglia europea

III Lavori

Fascia	Importo
A	fino a € 39.999,99
B	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
C	da € 150.000,00 sino a € 309.600,00
D	da € 309.601,00 sino a € 619.200,00
E	da € 619.201,00 sino a € 999.999,99
F	da € 1.000.000 sino alla soglia europea

2. L'operatore economico aggiudicatario di due affidamenti rientranti nello stesso settore di forniture e servizi ovvero nella stessa categoria di lavori, anche se in fasce economiche diverse, non potrà essere invitato alla successiva procedura.
3. Per le aree merceologiche si rinvia all'Albo Telematico della Regione Lazio

Articolo 8

(Deroga all'obbligo di rotazione)

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica:
 - a) nel caso di procedure ordinarie su bando o negoziate «di tipo aperto» (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata);
 - b) nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso;

- c) nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente.
3. Il principio di rotazione può essere motivatamente derogato:
- a) per importi inferiori ad € 5.000,00;
 - b) per importi pari o superiori ad € 5.000,00:
 - b1) con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (che devono ricorrere cumulativamente);
 - b2) unicità dell'operatore economico (infungibilità, esclusività, articolo 76, co. 2, lett. b), del Codice;
 - b3) forniture complementari (articolo 76, co. 4, lett. b), del Codice);
 - b4) prestazioni supplementari (articolo 120, co. 1, lett. b), del Codice);
 - b5) urgenza che non consente alcun indugio (articolo 76, co. 2, lett. c), del Codice);
 - b6) servizi alla persona (articolo 128, co. 3 e 8, del Codice).
4. La struttura precedente deve esplicitare, nel provvedimento di autorizzazione o affidamento, le motivazioni che l'hanno indotta a derogare all'obbligo di rotazione.

Articolo 9

(L'indagine di mercato)

1. Ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti, dei sistemi e delle pratiche del mercato di riferimento e/o degli operatori economici, la struttura competente per l'intervento può in ogni momento disporre indagini di mercato, anche informali, in base a quanto di seguito stabilito.
2. L'utile esperimento di una indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non determina alcun vincolo o obbligo verso la platea dei destinatari.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute appropriate, in rapporto a elementi quali, a titolo esemplificativo, l'importo stimato, la tempistica di acquisizione dell'oggetto, la complessità, la caratteristica merceologica di riferimento.
4. L'indagine di mercato è normalmente esperita sulla base di un avviso o di una lettera di invito, in cui sono individuati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'indagine e la finalità;
 - b) le caratteristiche di base: quantità, importo stimato e durata dell'oggetto;
 - c) i requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice, quelli di capacità tecnica e professionale, economica e finanziaria, previsti dall'articolo 100 del Codice, degli operatori economici;
 - d) le successive modalità di effettuazione della negoziazione o dell'affidamento nonché l'individuazione di un numero minimo e/o massimo di operatori economici che saranno invitati alla successiva fase della negoziazione;
 - e) l'individuazione della piattaforma telematica di negoziazione.
5. L'avviso è pubblicato sulla piattaforma regionale STELLA per un tempo congruo a raccogliere le manifestazioni di interesse, di norma pari ad almeno quindici giorni, naturali e consecutivi, salva abbreviazione per cause di urgenza.
6. Le indagini di mercato informali possono essere esperite tramite consultazione di cataloghi ovvero tramite le funzionalità del web o di qualsiasi altro strumento di informazione, inclusi i canali social, nonché di prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sui mercati elettronici, ovvero di listini e prezziari di lavori, beni e servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, oltreché per rilevazioni statistiche e per acquisire ogni altro utile elemento di conoscenza.

7. Delle informazioni raccolte, la struttura competente per l'intervento redige un sintetico verbale, contenente gli elementi di interesse acquisiti e ne formalizza i risultati.
8. Nei suddetti casi, l'Amministrazione si conforma ai principi di correttezza, buona fede e di tutela dell'affidamento, nonché di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

Articolo 10

(Affidamento dell'appalto)

1. L'affidamento o l'aggiudicazione del contratto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00, come enunciate dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del presente Regolamento.

Articolo 11

(Stipula contratto)

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti e aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture d'importo pari e superiore ad € 5.000,00, sino al di sotto delle rispettive soglie, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle forme di cui all'art. 18 del Codice.
2. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Articolo 12

(Termine dilatorio)

1. Il termine per la stipula dei contratti è di 30 giorni dall'aggiudicazione.
2. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

Articolo 13

(Il Responsabile Unico del Progetto)

1. Per ogni procedura di affidamento riconducibile a quanto disciplinato nell'articolo 50 del Codice e nel presente Regolamento è nominato, con atto della struttura competente per l'intervento, un Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice e di quanto espressamente previsto dall'All. I.2 che, ove lo ritenga opportuno, provvede alla individuazione di una struttura di supporto.
2. Il presente Regolamento prevede per ciascun affidamento o aggiudicazione un Responsabile Unico di progetto che curerà la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione riconducibile alla struttura competente per l'intervento, e un responsabile per la fase di affidamento individuato nel responsabile della struttura competente in materia di affidamenti.
3. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP, le relative funzioni restano in capo al titolare della struttura competente per l'intervento, che cura le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto.
4. Ferma restando l'unicità del RUP e la specificità delle funzioni allo stesso affidate, il titolare della struttura competente per l'intervento, può individuare singoli responsabili per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto.
5. Quanto ai compiti del RUP e dei Responsabili delle singole fasi si rinvia agli articoli 6, 7 ed 8 dell'All. I.2 al Codice.
6. L'ufficio di RUP è affidato a persona in possesso dei seguenti requisiti:

- a) dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione;
 - b) possesso del prescritto titolo di studio in rapporto all'oggetto ed alla dimensione dell'intervento;
 - c) possesso di adeguata esperienza professionale.
7. Non può svolgere le relative funzioni e, se nominato, decade dall'incarico, il RUP che versi in una delle situazioni di conflitto di interesse, di cui all'articolo 16 del Codice, ovvero abbia riportato condanne anche non passate in giudicato per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione.
 8. Il RUP è di norma individuato nel dipendente di categoria D nell'ambito dell'ufficio competente in rapporto al contratto di cui trattasi.
 9. Qualora richiesto in rapporto alle caratteristiche intrinseche dell'affidamento di servizi e forniture, la struttura competente alla gestione del relativo contratto, su proposta del RUP, provvede alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) solo nei casi previsti dall'articolo 8 comma 4 dell'allegato I.2 del Codice, comunque anteriormente all'esecuzione del relativo intervento. Per gli affidamenti dei lavori, la medesima struttura, su proposta del RUP, nomina il Direttore dei Lavori (DL) individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto previsti dal Codice.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Articolo 14

(Affidamenti diretti)

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara. La scelta è operata discrezionalmente dall'Amministrazione, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dallo stesso.
2. Si procede all'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture con le seguenti modalità:
 - a) importo inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto "puro" anche senza consultazione di più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici;
 - b) importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 140.000,00: affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture previa consultazione di almeno tre operatori economici. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, anche senza consultazione di più operatori economici, specificando nelle motivazioni le ragioni che hanno indotto a tale decisione;
 - c) importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00: affidamento diretto dei contratti di lavori previa consultazione di almeno tre operatori economici. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, anche senza consultazione di più operatori economici, specificando nelle motivazioni le ragioni che hanno indotto a tale decisione;

Nel caso di variazione in aumento o in diminuzione delle soglie stabilite dall'articolo 50, comma 1, lettera a) e b) del Codice per l'affidamento diretto, si intendono automaticamente adeguate anche le soglie di cui alle lettere b) e c).
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti attraverso l'utilizzo dell'Albo Telematico della Regione Lazio, soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, verificate dalla struttura competente per l'intervento.

4. Gli affidamenti diretti fino a concorrenza dell'importo di € 5.000,00 e quelli in somma urgenza, di cui all'articolo 140 del Codice, sono effettuati direttamente dalla struttura competente per l'intervento.

Articolo 15

(Atto propulsivo della struttura interessata all'intervento)

1. Gli affidamenti diretti, di cui alle lett. a) e b) del comma 1, articolo 50 del Codice, sono effettuati, previa predisposizione di un provvedimento da parte della struttura competente per l'intervento, che dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) l'interesse da soddisfare;
 - b) l'oggetto dell'affidamento;
 - c) la scheda prestazionale;
 - d) l'importo e la relativa prenotazione di impegno di spesa;
 - e) gli elementi essenziali del contratto, laddove previsto;
 - f) le modalità di scelta degli operatori economici;
 - g) il rispetto del principio di rotazione attraverso l'utilizzo dell'Albo Telematico della Regione Lazio;
 - h) l'indicazione del R.U.P, previa acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 16 del Codice.

Articolo 16

(Determinazione di affidamento)

1. La struttura competente in materia di affidamenti, acquisito il provvedimento da parte della struttura interessata, redige il provvedimento di affidamento, con cui viene formalizzata la procedura da adottare per il mercato di riferimento, che dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) la nomina del Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, previa acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 16 del Codice;
 - b) l'oggetto dell'affidamento, con i dati riportati nell'atto propulsivo di cui al precedente articolo 15 del Regolamento e nella scheda prestazionale;
 - c) l'importo a base d'asta;
 - d) l'eventuale documentazione di gara necessaria alla procedura di affidamento, con indicazione dei requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (in caso di affidamento di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c) del presente Regolamento).

Articolo 17

(Procedure di aggiudicazione)

1. L'aggiudicazione della procedura è formalizzata con apposita determinazione della struttura competente in materia di affidamenti, nella quale si approvano le valutazioni effettuate e gli esiti degli eventuali controlli eseguiti di cui all'art. 19 del presente Regolamento. Il provvedimento legittima il punto ordinante sulla piattaforma telematica di negoziazione a stipulare.
2. Il provvedimento di aggiudicazione è pubblicato a cura della struttura competente in materia di affidamenti, con le modalità previste all'art. 5 del presente Regolamento e trasmesso senza ritardo, insieme al documento di stipula o atto equipollente con valore negoziale, al RUP, per il perfezionamento dell'impegno di spesa e per la fase di esecuzione contrattuale e per conoscenza alla Struttura competente in materia di bilancio;
3. L'Amministrazione assume il vincolo giuridico verso l'affidatario, al momento della stipula, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

Articolo 18

(Requisiti degli operatori economici)

1. Al fine di contrarre con l'Amministrazione a termini del presente Regolamento, la struttura competente per l'intervento richiede, nella forma stabilita dagli articoli 47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice, di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria, previsti dall'articolo 100 dello stesso (in caso di affidamento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) del presente Regolamento).
2. Il suddetto onere è derogato per il caso di adesione alle convenzioni o agli accordi quadro di Consip s.p.a. o di altra centrale di committenza di riferimento.
3. I requisiti di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di concorrere; in ordine al possesso di detti requisiti si prevede che:
 - a) il requisito di capacità tecnica e professionale è attestato mediante l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, o all'Albo delle imprese artigiane o ad altro elenco o Albo, ove previsto, legittimante lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) i requisiti di capacità economica e finanziaria sono attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, ovvero livelli minimi di patrimonializzazione. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) i requisiti di capacità tecnica e professionale sono stabiliti in ragione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o particolari risorse umane.

Articolo 19

(Controllo dei requisiti)

1. Per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, per i quali vengono disposti affidamenti diretti:
 - a) gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Per la verifica l'Amministrazione procederà come previsto dall'Allegato al presente Regolamento;
 - b) quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Amministrazione procede alla revoca dell'affidamento e alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'A.N.AC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.
2. Per appalti di valore pari ad € 40.000,00 sino alle soglie previste dall'articolo 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice:
 - a) la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario;

- b) la struttura competente in materia di affidamenti verifica l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E.) ovvero tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati;
 - c) le verifiche di assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice avvengono con le medesime modalità di cui alla precedente lett. b);
 - d) quando, in conseguenza alla verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'A.N.AC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Per gli affidamenti di cui ai commi 1 e 2, il contratto deve contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
- a) la risoluzione dello stesso;
 - b) il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - c) l'incameramento della cauzione definitiva ove acquisita o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
4. La struttura competente in materia di affidamenti direttamente o previa richiesta della struttura competente per l'intervento, può procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario, per tutta la durata del contratto ovvero a cadenze stabilite in rapporto alla validità delle relative certificazioni.
5. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000,00, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

Articolo 20

(Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto)

- 1. L'Amministrazione invita gli operatori selezionati attraverso la consultazione dell'Albo Telematico della Regione Lazio, a presentare preventivo, con valore di offerta, mediante gli strumenti della piattaforma regionale STELLA Sistema TELeMatico Acquisti Regione Lazio, del Mercato elettronico o mediante PEC.
- 2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
- 3. Nel provvedimento di affidamento va dato conto:
 - a) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

CAPO III
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE
NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Articolo 21

(Procedure negoziate)

1. Le procedure negoziate sono esperite a cura della struttura competente in materia di affidamenti, mediante ricorso alla piattaforma regionale STELLA, previo provvedimento da parte della struttura competente per l'intervento, con il quale si approva la scheda prestazionale dettagliata ovvero Capitolato d'appalto e si specifica l'interesse pubblico sotteso, la necessità, la quantità e le caratteristiche di base, l'importo stimato, la copertura contabile e gli aspetti accessori dell'acquisizione, estesi alla fase esecutiva del rapporto.
2. Le negoziazioni sono effettuate con riguardo agli interventi collocati nei seguenti ambiti e fasce economiche:
 - a) forniture e servizi (compresi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo pari o superiore ad € 140.000,00 sino alle soglie di rilevanza europea: diramazione di una richiesta di offerta, ai sensi dell'articolo 76 del Codice, rivolta ad almeno cinque operatori economici, prelevati dall'Albo telematico della Regione Lazio, ovvero, in mancanza o in alternativa, individuati sulla base di un'apposita indagine di mercato;
 - b) lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore ad un milione di euro: diramazione di una richiesta di offerta rivolta ad almeno cinque operatori economici prelevati dall'Albo telematico della Regione Lazio, ovvero selezionati tramite una preventiva indagine di mercato;
 - c) lavori di importo superiore ad un milione di euro sino alle soglie di rilevanza europea: diramazione di una richiesta di offerta rivolta ad almeno dieci operatori economici prelevati dall'Albo telematico della Regione Lazio, ovvero selezionati tramite una preventiva indagine di mercato.

Articolo 22

(L'iter procedimentale)

1. La procedura negoziata ha inizio con il provvedimento predisposto da parte della struttura competente per l'intervento, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. I relativi contratti sono affidati, nel rispetto del principio di rotazione, previo strumento telematico di negoziazione rivolto ad un congruo numero di operatori economici scelti attraverso l'utilizzo dell'Albo Telematico della Regione Lazio, che rispetti i criteri minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, in rapporto anche alla rilevanza economica e strategica dell'affidamento.

Articolo 23

(Le fasi della procedura)

1. La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato, ovvero la consultazione dell'Albo fornitori della Regione Lazio per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo, a cura della struttura competente all'intervento;

- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario e la stipula del contratto, a cura della struttura competente in materia di affidamenti;
- c) trasmissione al RUP dell'atto di affidamento e del documento di stipula per il perfezionamento dell'impegno di spesa e per la fase di esecuzione contrattuale e per conoscenza alla Struttura competente in materia di bilancio.

Articolo 24

(Atto propulsivo della struttura interessata all'intervento)

1. Il provvedimento predisposto da parte della struttura competente per l'intervento deve indicare:
 - a) l'interesse che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - c) lo schema di contratto da stipulare;
 - d) la scheda prestazionale o il capitolato d'appalto;
 - e) il nominativo del RUP;
 - f) l'importo massimo dell'affidamento e la relativa prenotazione di impegno di spesa;
 - g) le modalità e i criteri di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura.

Articolo 25

(Determinazione di affidamento)

1. La struttura competente in materia di affidamenti, acquisito il provvedimento da parte della struttura interessata, redige il provvedimento di affidamento, con cui viene formalizzata la volontà di rivolgersi al mercato di riferimento, nonché approvata la documentazione necessaria o utile per la successiva negoziazione.
2. Nel provvedimento della struttura competente in materia di affidamenti devono essere indicati i seguenti elementi:
 - a) la nomina del Responsabile di procedimento per la fase di affidamento;
 - b) l'oggetto dell'affidamento, con i dati riportati nella determina d'impulso di cui al precedente articolo 24;
 - c) l'importo a base d'asta;
 - d) il criterio per la scelta della migliore offerta;
 - e) la documentazione di gara, con indicazione dei requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (con il supporto del RUP).

Articolo 26

(Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare)

1. La consultazione dell'albo fornitori o l'indagine di mercato deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce di valore contemplate nell'articolo 7 del presente Regolamento.
2. La consultazione dell'albo fornitori o l'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo della piattaforma regionale STELLA o del mercato elettronico; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale oppure essere abilitato al bando del suddetto Mercato.
3. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Nel rispetto dei suddetti principi, potranno, ad esempio, essere utilizzati criteri quali il possesso di una o più certificazioni di qualità, oppure l'aver eseguito più appalti analoghi a quelli da assegnare, o altri criteri ritenuti coerenti e adeguati

all'appalto da assegnare dal RUP. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Articolo 27

(Criteri di aggiudicazione)

1. La procedura è aggiudicata, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel secondo caso, la struttura competente in materia di affidamenti applica le vigenti disposizioni relative alla nomina dei componenti nelle commissioni di gara, di cui alla Sezione II-bis del Regolamento di organizzazione.
2. L'aggiudicazione della procedura è formalizzata, previa effettuazione delle verifiche e dei controlli d'ufficio di cui all'articolo 30 del presente Regolamento, con apposita determinazione della struttura competente in materia di affidamenti, nella quale si approvano le valutazioni effettuate e si riepilogano le attività istruttorie compiute, anche riguardo l'individuazione dei soggetti invitati e di quelli che hanno presentato offerta, la congruità dell'offerta, gli eventuali controlli e l'affidatario dell'intervento. Il provvedimento legittima il punto ordinante sulla piattaforma telematica di negoziazione a stipulare il successivo contratto.
3. Il provvedimento di aggiudicazione è pubblicato a cura della struttura competente in materia di affidamenti, con le modalità previste all'art. 5 del presente Regolamento e trasmesso senza ritardo, insieme al documento di stipula o atto equipollente con valore negoziale, al RUP, per il perfezionamento dell'impegno di spesa e per la fase di esecuzione contrattuale e per conoscenza alla Struttura competente in materia di bilancio.
4. L'Amministrazione assume il vincolo giuridico verso l'affidatario, successivamente alla stipula, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

Articolo 28

(Anomalia dell'offerta)

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili come previsti nel medesimo allegato.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Articolo 29

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice viene nominata nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dalla Sezione IIbis del Regolamento di organizzazione.
2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Articolo 30

(Verifica dei requisiti)

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.
2. La struttura competente in materia di affidamenti verifica l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E.) ovvero tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati.
3. Le verifiche di assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice avvengono con le medesime modalità di cui al punto 2.

Articolo 31

(Termine di conclusione della procedura negoziata)

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - a) Quattro mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b) Tre mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Articolo 32

(Forma del contratto)

1. Il contratto per l'affidamento di un lavoro, servizio, fornitura è stipulato, a pena di nullità, secondo le modalità e termini di cui all'articolo 18 del Codice.
2. I contratti di appalto, somministrazione e concessione di cui al presente Regolamento, o gli atti con valore negoziale, sono trasmessi all'ufficiale rogante per l'iscrizione a repertorio e preventivamente regolarizzati in competente bollo con oneri a carico dell'affidatario.

Articolo 33

(Entrata in vigore e norme finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere del quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di approvazione dello stesso.
2. Per quanto non previsto nel vigente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.

ALLEGATO

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Premessa.

L'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) individua le modalità di effettuazione dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che, in tema di affidamenti diretti -ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ad € 40.000,00 - attengono al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), di seguito Codice, e dei requisiti di ordine speciale -ove previsti- di cui all'articolo 100 del medesimo Codice, rese dagli operatori economici nell'ambito delle predette procedure.

Il presente Allegato ha lo scopo di assicurare regole chiare a garanzia di processi di verifica da svolgersi in modalità trasparente e semplificata, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52 del Codice e del citato articolo 71, i controlli sono effettuati a campione su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo degli affidamenti effettuati, secondo modalità e parametri imparziali ed oggettivi.

Procedura.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dal Consiglio regionale del Lazio, di importo inferiore ad € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31 luglio, per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno corrente);
- entro il 31 gennaio, per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 1° luglio al 31 dicembre).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale, attraverso l'utilizzo di un software di generatori di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre in considerazione, disposto in ordine cronologico e in base alla data dei relativi provvedimenti di aggiudicazione.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

La struttura preposta all'individuazione dei suddetti campioni semestrali e all'esecuzione dei successivi controlli è quella competente in materia di affidamenti.

Esiti delle attività di verifica.

In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

Sarà cura della struttura preposta ai controlli inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, sentito preventivamente il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) competente, designato ai sensi dell'articolo 15 del Codice nell'ambito del singolo procedimento.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali, irregolarità ovvero omissioni di cui all'articolo 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del Codice: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo cui: *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. [..]”*.

Il verbale contenente i risultati della verifica è trasmesso al R.U.P. designato nell'ambito del singolo procedimento.